



**Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano**



Segreteria Generale

Roma, 7 febbraio 2003

Circolare n. 6/2003

Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Regolamento di giustizia e disciplina – Integrazione art. 42.*

Si comunica che la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. nella riunione del 4 febbraio 2003 ha approvato la nuova stesura dell'art. 42 del Regolamento di giustizia e disciplina della F.I.G.H., che di seguito si riporta.

La presente pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di conoscenza e decorrenza.

In pari data il regolamento in oggetto viene pubblicato, debitamente aggiornato, sul sito internet ufficiale della Federazione www.figh.it

Articolo 42

Reclami: Procedura speciale

1. Limitatamente ai campionati nazionali che prevedono, al termine della fase regolare, la disputa di play-off e/o play-out, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime due giornate della fase regolare e per tutti i play-off e/o play-out in deroga a quanto previsto negli articoli 40 e 42 del presente Regolamento, se in contrasto con le specifiche prescrizioni riportate nel presente articolo.
2. Il preannuncio di reclamo avverso l'omologazione della gara sulla posizione irregolare di giocatori deve essere comunicato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro ed annotato dagli stessi sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.

3. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 2 produrrà l'inammissibilità del reclamo.
4. Il reclamo deve essere depositato, ovvero pervenire a mezzo fax o equipollente, unitamente alla ricevuta di versamento della prescritta tassa ed alla prova della intervenuta trasmissione del reclamo alla Società controinteressata in Federazione, entro le ore 10:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa dell'incontro cui il reclamo si riferisce.
5. Il reclamo deve essere comunicato alla Società controinteressata con invio di copia, a mezzo fax o equipollente, presso il recapito ufficiale, entro i termini di cui sopra.
6. La mancata allegazione al reclamo della ricevuta della prescritta tassa e della prova della intervenuta trasmissione del reclamo alla Società controinteressata determina l'inammissibilità del reclamo stesso.
7. Le eventuali controdeduzioni devono essere depositate ovvero pervenire a mezzo fax o equipollente in Federazione entro le ore 15:00 dello stesso giorno.
8. Copia delle controdeduzioni deve essere trasmessa, nei medesimi termini e modalità di cui sopra, anche al reclamante.
9. Il Giudice Sportivo Nazionale esamina il giorno stesso il reclamo emettendo la relativa decisione che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite il sito internet della Federazione (www.figh.it).
10. Limitatamente alle manifestazioni a concentrazione il preannuncio di reclamo avverso l'omologazione della gara, riguardante esclusivamente la posizione irregolare di giocatori, deve essere comunicato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro. Tale preannuncio sarà annotato dagli arbitri sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.
11. Il reclamo deve essere consegnato nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dal termine dell'incontro. La relativa tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.
12. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti 10 e 11, ovvero la mancata consegna del reclamo nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 11, produrrà l'inammissibilità del reclamo stesso.
13. Copia del reclamo viene consegnata, a cura del delegato federale, alla Società controinteressata, previa dichiarazione scritta di avvenuta ricezione.
14. Le eventuali controdeduzioni devono essere consegnate nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dall'avvenuta notifica del reclamo.
15. Il Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, esamina il reclamo emettendo la relativa decisione che viene comunicata alle Società interessate prima dell'incontro immediatamente successivo.
16. Nelle manifestazioni a concentrazione ogni decisione del Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, è inappellabile.
17. Possono formare oggetto di ricorso alla Commissione Disciplinare Ricorsi esclusivamente quei provvedimenti disciplinari eccedenti la durata della manifestazione.
18. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

Distinti saluti.

La Segreteria Generale